



**TRIBUNALE DI MANTOVA**

**Seconda Sezione Civile**

**Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.**

Nel procedimento civile 2617/2020 R.A.C.C. iscritto a ruolo in data 29/09/2020 e promosso da

**ELETTRONICA [REDACTED] - S.R.L. (C.F. [REDACTED])**

RICORRENTE

contro

**[REDACTED] ENERGIA S.R.L. (C.F. [REDACTED])**

CONVENUTO

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/12/2020; letti gli atti di causa e sentite le conclusioni delle parti da aversi qui per integralmente richiamate;

**OSSERVA**

parte ricorrente ha adito l'intestata autorità giudiziaria per sentir accertare il carattere indebito della addizionale sulla accisa provinciale applicata alle fatture per consumi della fornitura di energia elettrica fornita dalla convenuta, introdotta dall'art. 6 comma 2 D.L. 511/1988 nella versione vigente prima della sua abrogazione ad opera del D.L. 16/2012, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità adottata a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del 5 marzo 2015 causa C-553/13 e del 25 luglio 2018 causa C-103/17, la quale ha affermato che le norme interne che istituiscono un'imposta addizionale priva di finalità specifica, come è appunto quella dell'art. 6 comma 2 del D.L. 511/88, sono in contrasto con il diritto dell'Unione in particolare con la Direttiva n. 2008/118/CE.



Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea ed in caso di condanna, la compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione di diritto e del fatto che per poter ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria di quanto ripetuto al cliente, ella debba sostanzialmente preventivamente munirsi di una sentenza a sé sfavorevole.

La domanda della ricorrente è fondata e va accolta.

Nel merito della domanda questo giudice intende dare continuità al recente indirizzo giurisprudenziale affermatosi in seno alla quinta Sezione della Corte di Cassazione nel corso del 2019 che ha reiteratamente statuito in conformità alla domanda del ricorrente riconoscendo, anche a seguito delle decisioni della Corte di Giustizia citate in atti, la ripetibilità della componente addizionale sull'accisa che non abbia una finalità specifica.

Che tale sia quella oggetto del presente giudizio è pacifico, nonostante la convenuta tenti di qualificarla come inasprimento dell'accisa, poiché tale qualifica è proprio l'approdo interpretativo a cui è giunta la giurisprudenza comunitaria prima e quella di legittimità poi.

Prima di ricordare i passaggi motivazionali che hanno portato la Cassazione ad adottare tale posizione, ritiene il Tribunale di dover affrontare d'ufficio la sussistenza della propria giurisdizione in considerazione del fatto che l'oggetto del presente giudizio sia la domanda di ripetizione dell'addizionale di una imposta.

L'esame della questione porta ad affermare la sussistenza della giurisdizione dell'autorità adita proprio alla luce delle considerazioni esposte da Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29980 del 19/11/2019 la quale ha precisato che "*Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato*



*a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”.*

Poiché oggetto del presente giudizio è proprio la domanda di ripetizione svolta dal consumatore finale al suo fornitore, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Quanto al merito, nonostante lo sforzo argomentativo della convenuta, si deve dare atto che le ultime due decisioni censite nel CED della Cassazione restituiscono la fondatezza della domanda della società ricorrente.

In particolare Cass. Sez., n. 15198 del 04/06/2019 ha statuito che *“In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime”.*

Di particolare rilievo appare il punto 2.3 della motivazione laddove la Corte rileva che *“Secondo il diritto eurounitario una imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, consumo già colpito dalle accise*



armonizzate, è possibile, a termini dei paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2008/118/CE, ove tale imposizione aggiuntiva sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall'altro, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta, ciò in quanto occorre evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, C-553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 - 36; analogamente Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss.; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, C82/12, Transportes Jordi Besora, punto 22). Punto decisivo ai fini della sopravvivenza, secondo il diritto dell'Unione Europea (al fine della applicazione della disciplina di diritto interno), delle imposte addizionali è, pertanto, la sussistenza di una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio. Perché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione». Tra queste finalità specifiche non può rientrare la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di uno Stato, come di un Ente Locale, «poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese». Le addizionali alle accise sull'energia elettrica, già disciplinate dall'art. 6 d.l. 28 novembre 2011, n. 511 conv. con l. 27 gennaio 1989, n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 d. Ig. 504/1995 come modificati dall'art. 1 d. Igs. 2 febbraio 2007, n. 26, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par.



2, *Direttiva 2008/118/CE aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali. Ne consegue che l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988 va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa*".

Conforme alla citata decisione è la successiva sentenza emessa da Cass. Sez. 5, n. 27101 del 23/10/2019.

In realtà nel presente giudizio la convenuta non ha neppure provato a dimostrare che tale accisa abbia una finalità specifica essendosi sforzata di dimostrare che non sia una addizionale sulla accisa, ma un inasprimento della addizionale.

La tesi appare manifestamente infondata anche alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra citati.

La domanda va quindi accolta con la precisazione che però la decorrenza degli interessi sulla somma da corrispondere deve essere fissata dalla data della domanda svolta con la lettera di messa in mora del 3 dicembre 2019 non potendo qualificarsi la convenuta come *accipiens* di mala fede visto che prima della decisione della Corte di Giustizia e della Cassazione la applicazione di tale addizionale era ritenuta pienamente legittima. La somma chiesta in ripetizione di euro 13.593,58, attualizzata alla data della presente decisione, è pari ad euro 13.608,46.

Quanto alla successiva domanda svolta dalla convenuta di compensazione delle spese di lite del presente giudizio, la stessa deve essere disattesa.

Sebbene si possa condividere la riflessione svolta dalla convenuta sul fatto che ella si trova nella singolare situazione processuale di dover resistere in questo come in altri futuri giudizi nella consapevolezza di avviarsi alla soccombenza solo perché al fine di esercitare la richiesta di rimborso,



prevista dall'art. 14 T.U.A. in relazione all'art. 56 T.U.A., debba prima risultare soccombente avanti all'autorità giudiziaria, non si può non trascurare che, dall'altro lato, la società attrice si è diligentemente attivata con una prima diffida stragiudiziale, si sia poi diligentemente attivata con una procedura di negoziazione assistita risultata infruttuosa, per infine giungere al presente procedimento introdotto peraltro nelle forme del rito *ex art. 702 bis* c.p.c..

Se quindi è vero che la convenuta non ha altra possibilità che soccombere per ottenere il rimborso di quanto verserà all'attrice, l'attrice si è vista costretta ad agire in giudizio per lo stesso motivo per il quale adesso la convenuta vi deve resistere. Tale circostanza non può evidentemente andare a suo detrimento.

La domanda introdotta nel presente giudizio è pari ad euro 13.593,58.

Se si assecdasse la richiesta della parte convenuta, pur se si ripete essa appaia per certi versi ragionevole, si dovrebbe concludere che l'attrice, per ottenere un rimborso di circa 13.500 euro, dovrebbe accollarsi integralmente il costo dell'incarico di un professionista che coltivi una prima fase stragiudiziale propedeutica alla fase giudiziale, che pur rispettando i termini di ragionevole durata potrebbe durare anche sei anni, per ottenere un rimborso che non raggiungerebbe neppure i due terzi della somma di cui la parte ha diritto ad ottenere pur risultando ella totalmente vittoriosa.

Ancora più iniquo sarebbe l'esito della controversia se per caso la parte convenuta ritenesse di proporre appello avverso la decisione sfavorevole e magari anche un ricorso per Cassazione.

I costi di cui la parte ricorrente dovrebbe farsi carico sarebbero certamente superiori all'utilità della domanda così da rappresentare un chiaro disincentivo alla proposizione di questo e di ulteriori e futuri giudizi in chi si dovesse trovare nella medesima situazione della ricorrente.



Tale situazione si caratterizzerebbe per essere in aperto contrasto con l'art. 6 C.E.D.U. e con il principio di tutela effettiva sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Al contrario, il contemperamento tra i differenti interessi delle parti, può essere adeguatamente tutelato dal rilievo che il presente giudizio presenta caratteristiche manifestamente seriali così che le difese che il procuratore del ricorrente ha speso in questo giudizio potranno essere replicate tali e quali in tutti i futuri giudizi che abbiano le medesime basi di fatto e che egli promuoverà così che il rimborso delle spese di lite può essere contenuto nei minimi del DM 55/2014 anche in ragione del rito prescelto che si caratterizza per una particolare speditezza e semplicità del procedimento che di fatto si è concluso in un'unica udienza ed in appena 78 giorni dalla sua iscrizione a ruolo.

La scelta poi di contenere le spese di lite sarà rimessa alla volontà della parte convenuta che avrà la possibilità di valutare l'opportunità di tentare di mutare l'orientamento della Cassazione, coltivando quindi i successivi gradi di giudizio sopportandone i relativi costi, ovvero di prestare acquiescenza alla presente decisione rivolgendo le sue richieste di rimborso verso l'Amministrazione.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 nei minimi stante la speditezza e la serialità del contenzioso ed esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta.

#### **P. Q. M.**

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Condanna █████ ENERGIA S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere ad ELETTRONICA █████- S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la capital somma di euro 13.608,46;



2) Condanna █████ ENERGIA S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere ad ELETTRONICA █████ - S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 145,50 per esborsi, euro 1.617,50 per compenso, oltre a I.V.A., C.N.P.A. oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% *ex D.M. 55/2014*;

Così deciso in Mantova, il 16 dicembre 2020.

IL GIUDICE DESIGNATO

- Dott. Giorgio Bertola -

